

I.C. F.BERNAGOZZI-PORTOMAGGIORE

P.ZZA XX SETTEMBRE 17, 44015 - Portomaggiore (FE)

Tel.: 0532811048 | - C.F.: 93085160385 - C.M.: FEIC824002

E-mail: feic824002@istruzione.it - Pec: feic824002@pec.istruzione.it

Protocollo come da segnatura

Portomaggiore, 14/05/2025

Oggetto: Decisione di contrarre mediante Acquisti da catalogo sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di campus lingua inglese classi 3-4-5 scuola primaria per un importo contrattuale pari a €12.600,00 IVA inclusa, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs 36/2023;

CIG:B6DBB948F8

Avviso Pubblico D.M. 102/2024 ESO 4.6.A1 – potenziamento delle competenze di base - Interventi integrati di riduzione dell'abbandono scolastico e per il potenziamento delle competenze nelle istituzioni scolastiche delle regioni del Centro-Nord, nell'ambito del Programma Nazionale "PN Scuola e competenze 2021-2027", in attuazione del regolamento (UE) 2021/1060 e del Programma operativo complementare "Per la Scuola" 2014-2020

CUP: E94D24004620007

Titolo progetto: "POTENZIAMOCI"

Codice progetto: ESO4.6.A1.B-FSEPNEM-2024-48

Firmato digitalmente da ENRICO BERTOLI

il Dirigente Scolastico

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.I. n. 129/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107";

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

VISTO il Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023 recante il Codice dei Contratti Pubblici, come modificato dalle disposizioni integrative e correttive di cui al D.lgs. 209/2024, e in particolare **VISTI** gli articoli: 15, 16,17, l'All. I.2;

VISTO l'art. 11 del D. Lgs. 36/2023 che al comma 2 dispone l'individuazione del Contratto Collettivo applicabile nell'attività oggetto dell'appalto;

CONSIDERATO che il Contratto Collettivo applicabile, maggiormente rappresentativo, al personale dipendente impiegato nell'appalto è: H011 - aziende del terziario della distribuzione e dei servizi (sottoscritto da: CONFCOMMERCIO; FILCAMS CGIL; FISASCAT CISL; UILTUCS (UGL Terziario in firma separata));

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei ed il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/460 ed il Regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 di modifica dei Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013

Firmato digitalmente da ENRICO BERTOLI

per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID -19;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1060 del 24 giugno 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione del 1° dicembre 2022, che approva il programma "PN Scuola e competenze 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" in Italia, in attuazione del regolamento (UE) 2021/1060;

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) per l'as. 2024/25;

VISTO il Programma Annuale E.F. 2025 approvato dall'Istituto con delibera del Cdl prot. n. 2 del 05/02/2025;

PRESO ATTO che la linea di finanziamento che interessa codesta scuola è:

- D.M. 102/2024 ESO 4.6.A1 – potenziamento delle competenze di base - Interventi integrati di riduzione dell'abbandono scolastico e per il potenziamento delle competenze nelle istituzioni scolastiche delle regioni del Centro-Nord, nell'ambito del Programma Nazionale "PN Scuola e competenze 2021-2027", in attuazione del regolamento (UE) 2021/1060 e del Programma operativo complementare "Per la Scuola" 2014-2020

VISTO il documento autorizzativo, nota di autorizzazione prot. n. 181969 del 13/12/2024, che consente l'attuazione del progetto ESO4.6.A1.B-FSEPNEM-2024-48 dal titolo "POTENZIAMOCI" per un importo pari a €139400.00;

VISTO il decreto prot. n. 2621 del 27/02/2025 di formale assunzione al Programma Annuale E.F. 2024 del finanziamento citato;

VISTA la propria azione di disseminazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione del progetto, prot. 3091 del 11/03/2025;

VISTA la delibera n. n. 6 del 24/10/2024 del Consiglio di Istituto di adesione al progetto;

VISTI i Criteri Ambientali Minimi (CAM) in vigore alla data odierna e ritenuto che il presente affidamento sarà conforme ai CAM previsti dalla normativa vigente;

VISTO il Regolamento UE 2020/852 e, in particolare, l'articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01, recante "Orientamenti tecnici

sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

VISTA la circolare del 30 dicembre 2021, n. 32, del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)”, che impone all'Amministrazione titolare della misura di dimostrare se la stessa sia stata effettivamente realizzata senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali;

VISTA la Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH), edizione aggiornata allegata alla circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022 e alla circolare RGS n. 22 del 14 maggio 2024;

CONSIDERATO che sarà richiesto all'operatore economico l'impegno a rispettare i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (“Do No Significant Harm” – «DNSH»), in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e ai Criteri Ambientali Minimi;

TENUTO CONTO che gli allegati c.d. “check list” alla Circolare DNSH n. 32/2021 forniscono indicazioni gestionali ed operative per tutti gli interventi nonché una sintesi dei controlli richiesti per dimostrare la conformità al principio DNSH;

TENUTO CONTO che l'operatore economico, poiché occupa un numero inferiore a quindici dipendenti, non è tenuto ad assolvere all'obbligo di cui all'art. 47, comma 2, del D.L. 77/2021;

TENUTO CONTO che l'operatore economico non occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e, pertanto, è esonerato dagli obblighi esplicitati all'art. 47 del D.L. 77/2021;

VISTO l'art. 47, comma 4 del D.L. 77/2021 il quale prevede che le stazioni appaltanti devono prevedere, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne, posto che requisito necessario dell'offerta è l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. In deroga al periodo precedente le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell'art. 47, comma 7 del D.L. 77/2021, escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento

impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

TENUTO CONTO che l'operatore economico ha assolto, al momento della presentazione dell'offerta, gli obblighi in materia delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del citato D.l. 129/2018;

VISTO il Regolamento d'Istituto, delibera del CdI n. 1832 del 31/01/2022, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture e di affidamento delle concessioni di lavori, servizi e forniture;

VISTO l'art. 1, comma 449, della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

VISTO l'art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo restando quanto previsto dal citato art. 1, commi 449 e 450, della L. 296/2006, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) realizzato e gestito da Consip S.p.A.;

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip e Accordi Quadro attivi in merito a tale merceologia come da schermate allegate;

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. o di un Accordo Quadro avente ad oggetto servizi o forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012;

VISTA l'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 il quale prevede che "Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207" e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 62 comma 1 del D. Lgs. 36/2023, come modificato dal D.lgs. 209/2024, "Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono

procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro. Possono, altresì, effettuare ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.”;

VISTO l'art. 46, comma 1, del D.L. 129/2018, in base al quale «Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»;

VISTO che con l'avviso prot. n. 4293 del 09/04/2025 relativo la selezione di esperti per 10 moduli da n. 30 h per i moduli English Campus sono state presentate soltanto 4 istanze su 10;

DATO ATTO della necessità di acquisire "campus lingua inglese classi 3-4-5 scuola primaria";

CONSIDERATO che l'affidamento in oggetto è finalizzato a Acquisto campus lingua inglese;

PRESO ATTO che con decreto prot. 41930 del 07/04/2025 è stato nominato RUP il Dirigente Scolastico Enrico Bertoli;

TENUTO CONTO che nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla citata norma;

CONSIDERATO che il RUP individuato non versa in nessuna ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla procedura di affidamento in oggetto;

CONSIDERATO di prevedere una durata contrattuale pari a 14 giorni;

CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari a €0,00 (euro zero,00), trattandosi di servizi di natura intellettuale;

TENUTO CONTO che i servizi o le forniture maggiormente rispondenti ai fabbisogni dell'Istituto sono risultati esseri quelli dell'operatore economico BELL BEYOND 2 SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE;

CONSIDERATO che la suddetta procedura è stata effettuata tramite Acquisti da catalogo sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) tramite MEPA n. 8555451;

PRESO ATTO che le prestazioni di cui sopra sono state offerte dall'operatore economico per un importo pari a €12.600,00 IVA inclusa e sono rispondenti all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare e congrui nel prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;

CONSIDERATO che l'Istituto intende applicare il principio di rotazione e che, come previsto dall' art. 49, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, l'operatore individuato non è il contraente uscente di due

consecutivi affidamenti aventi ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi;

TENUTO CONTO che, trattandosi di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs 36/2023, ai sensi dell' art. 53, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 non è richiesta la presentazione di una garanzia provvisoria;

VISTO l'art. 53, comma 4, del D.Lgs 36/2023 il quale prevede che *"In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro"*;

TENUTO CONTO dell'estrema rapidità dell'appalto;

TENUTO CONTO della comprovata solidità e serietà della Ditta appaltatrice BELL BEYOND 2 SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE;

CONSIDERATO che il servizio offerto dalla predetta Ditta è risultato essere quello maggiormente rispondente all'interesse pubblico che la Stazione appaltante deve soddisfare, oltre che congruo nel prezzo in rapporto alla qualità della prestazione richiesta;

RITENUTO per i motivi su indicati di non richiedere la garanzia definitiva;

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 99, commi 1 e 2, del D. Lgs. 36/2023 verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 e non automatiche di cui all'art. 95 del Codice attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni;

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante verifica altresì ai sensi dell'art. 99, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, ove richiesti, il possesso dei requisiti di partecipazione relativi all'idoneità professionale, la capacità economico finanziaria e le capacità tecnico professionali di cui all' art. 100 e 103 del medesimo Codice;

VISTA la documentazione di offerta presentata dall'affidatario, nonché l'autocertificazione o Documento di gara unico europeo (DGUE), con il quale l'affidatario medesimo ha attestato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, il possesso dei requisiti di carattere generale e di ordine speciale ove richiesti;

CONSIDERATO che per espressa previsione dell' art. 18, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 36/2023 , non si applica il termine dilatorio di stand still di 32 giorni per la stipula del contratto;

VISTO l'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);

TENUTO CONTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla Legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione;

TENUTO CONTO che i beni e i servizi da acquistare non beneficiano di altri finanziamenti pubblici regionali, nazionali ed europei;

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura nel bilancio di previsione per l'anno 2025;

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla Legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione»,

DECIDE

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- di autorizzare, l'acquisizione, mediante Acquisti da catalogo sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) n. 8555451, di "campus lingua inglese classi 3-4-5 scuola primaria", all'operatore economico BELL BEYOND 2 SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE, per un importo complessivo delle prestazioni pari ad €12.600,00 IVA inclusa;
- di porre a base di procedura l'importo massimo di €12.600,00 IVA inclusa da imputare sul capitolo P02/03 dell'esercizio finanziario 2025;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza: <https://www.icportomaggiore.edu.it/>.

Il Dirigente Scolastico

Enrico Bertoli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.